

Codice A1510B

D.D. 20 dicembre 2019, n. 1869

L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 21. Autorizzazione all'utilizzo di un alloggio di edilizia sociale di proprietà della Città di Torino, sito in Collegno.

Premesso che:

- l'articolo 21 della L.R. 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., ha previsto la riserva di alloggi di edilizia sociale per l'accompagnamento sociale, la custodia sociale e la mediazione dei conflitti, al fine di favorire processi di inclusione e coesione sociale, ridurre i rischi di conflitto tra inquilini, tutelare le persone non autosufficienti, contribuire a preservare il valore degli immobili e la loro funzionalità;

- la Giunta regionale, con deliberazione 18 marzo 2013, n. 3-5531, ha approvato in via sperimentale i "Primi indirizzi e criteri per l'applicazione dell'articolo 21 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3";

- con successiva deliberazione 4 ottobre 2019, n. 2-330, la Giunta regionale ha approvato gli "Indirizzi e criteri per l'applicazione dell'articolo 21 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3".

Tale deliberazione stabilisce che:

1) i progetti di utilizzo di alloggi per le finalità di cui all'art. 21 della L.R. n. 3/2010, nell'ambito delle fattispecie previste dalla norma medesima, devono riguardare, in modo vincolante anche, azioni volte alla salvaguardia e alla tutela del valore del patrimonio abitativo pubblico e delle aree circostanti, mediante l'attuazione di interventi di piccola manutenzione a favore dei caseggiati più degradati;

2) gli alloggi da destinare ai progetti previsti dall'art. 21 della L.R. n. 3/2010 devono essere, altresì, situati in aree o quartieri ad alta concentrazione di edilizia sociale, in zone caratterizzate da forte degrado sociale e/o del contesto ambientale o in immobili con forte presenza di categorie socialmente deboli;

3) al fine di preservare l'utilizzo degli alloggi di edilizia sociale per l'assegnazione ai nuclei richiedenti inseriti nelle graduatorie, il numero massimo di alloggi utilizzabili per i progetti di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 21 della L.R. n. 3/2010, nel limite di un alloggio per scala, come stabilito dal comma 2 dello stesso articolo 21, è pari al 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, di quelli di proprietà dell'ente proponente;

4) le attribuzioni degli alloggi hanno carattere temporaneo e una durata massima di cinque anni, eventualmente rinnovabili nel rispetto di quanto stabilito ai punti 5 e 8;

5) i progetti per l'utilizzo degli alloggi devono essere approvati dall'ente proprietario con proprio atto deliberativo e devono contenere, oltre agli elementi indicati al comma 4 dell'art. 21 della L.R. n. 3/2010, la motivazione dell'individuazione della localizzazione, la durata, la finalità e il destinatario dell'alloggio. Le proposte di utilizzo di alloggi di proprietà di enti diversi dai Comuni devono essere accompagnate da una deliberazione della Giunta del comune in cui sono siti gli alloggi, contenente l'esplicito assenso al progetto individuato;

- la stessa DGR 4 ottobre 2019, n. 2-330 stabilisce, inoltre, al punto 8, che l'utilizzo degli alloggi per i progetti di cui all'art. 21 della L.R. n. 3/2010 è autorizzato dalla struttura regionale competente in materia di edilizia sociale con propria determinazione, anche previo specifico sopralluogo;

- la più volte citata DGR 4 ottobre 2019, n. 2-330 stabilisce, infine, al punto 9, che i progetti eventualmente già presentati ai sensi della precedente DGR 18 marzo 2013, n. 3-5531, ma sui quali l'Amministrazione regionale non si è ancora espressa, devono essere riproposti dagli enti proprietari nei modi e alla luce dei nuovi criteri;

preso atto che:

- la Città di Collegno, con deliberazione della Giunta comunale n. 290 del 25 settembre 2019, trasmessa con nota prot. n. 65409 del 27 settembre 2019, ha approvato "il progetto di accompagnamento sociale denominato "Portineria sociale di quartiere", (...) presentato dalla R.T.I.

costituendo: San Donato Società Cooperativa Sociale (mandataria) & Stranaidea Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS, Cooperativa Sociale Educazione Progetto ONLUS, Organizzazione per la Ricreazione Sociale e Cooperativa Sociale Atypica (mandanti)”, da realizzarsi mediante l’utilizzo dell’alloggio di edilizia sociale, di proprietà della Città di Torino, sito in Collegno, nel quartiere Oltre Dora, Viale Partigiani 44, codice unità immobiliare 094213330030190

- in ordine al sopra citato progetto approvato dalla Città di Collegno, la Città di Torino, con nota prot. n. 4903 del 12 giugno 2019, aveva rilasciato “in qualità di ente proprietario dell’alloggio e a seguito di positiva verifica della documentazione pervenuta, nulla osta all’utilizzo della suddetta unità abitativa, ai sensi dell’art. 21 della Legge Regionale n. 3/2010”;

- l’Assessorato regionale alle Politiche della famiglia, dei bambini e della casa, con nota prot. n. 69 del 31 ottobre 2019, ha evidenziato alla Città di Collegno e alla Città di Torino l’avvenuta approvazione dei nuovi criteri introdotti dalla DGR 4 ottobre 2019, n. 2-330, facendone rilevare le principali caratteristiche innovative e richiedendo, ai sensi del punto 9 della stessa DGR, la riproposizione del progetto relativo all’alloggio sito in Collegno, Viale Partigiani 44;

- la Città di Collegno, con deliberazione della Giunta comunale n. 378 del 20 novembre 2019, trasmessa con nota prot. n. 81399 del 2 dicembre 2019, ha approvato lo sviluppo operativo del progetto di accompagnamento sociale denominato “Portierato sociale di quartiere”, anche alla luce di quanto specificato nella nota della Cooperativa Sociale San Donato del 12 novembre 2019, con la quale si conferma che il progetto, “realizzato nell’ambito dell’affidamento per la gestione degli interventi per l’inclusione e la coesione sociale, riguarderà in modo vincolante anche azioni volte alla salvaguardia e alla tutela del valore del patrimonio abitativo pubblico e delle aree circostanti mediante l’attuazione di interventi di piccola manutenzione e a favore dei caseggiati più degradati, quali: - piccoli interventi di riordino per il mantenimento del decoro delle sedi; - piccole manutenzioni di pronto intervento; - modesti interventi di pulizia del verde e degli spazi circostanti”;

- la Città di Collegno, con la stessa nota prot. n. 81399 del 2 dicembre 2019, ha ribadito l’assenso della Città di Torino all’utilizzo dell’alloggio in questione per il progetto di portierato sociale, già manifestato con la sopra citata nota del 12 giugno 2019;

considerato che:

- la proposta di utilizzo dell’alloggio per il progetto di cui all’art. 21 della L.R. n. 3/2010 non è stata formalmente presentata dalla Città di Torino, ente proprietario, ma, in vigore dei precedenti criteri, la Città aveva esplicitamente manifestato il suo assenso all’utilizzo;

- l’assenso della Città di Collegno all’utilizzo dell’alloggio risulta ampiamente manifestato dagli atti assunti;

- la richiesta autorizzativa è conforme a quanto previsto dalla sopra citata DGR 4 ottobre 2019, n. 2-330 per la concessione dell’autorizzazione di cui trattasi, in particolare in conseguenza delle integrazioni fornite dalla Città di Collegno e dalla Cooperativa affidataria del progetto a garanzia delle azioni volte alla salvaguardia e alla tutela del valore del patrimonio abitativo pubblico e delle aree circostanti, mediante l’attuazione di interventi di piccola manutenzione;

evidenziato che l’Amministrazione Regionale, nella concessione di autorizzazioni all’utilizzo di alloggi di edilizia sociale per l’attuazione di progetti ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 3/2010, non può operare considerazioni in ordine alla congruità con possibili situazioni di tensione abitativa esistenti sul territorio comunale, che competono ovviamente al Comune richiedente;

attestata l’assenza degli effetti diretti e indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

IL DIRIGENTE

visti gli articoli 4 e 17 del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i.;

visto l'articolo 17 della L.R. n. 23/2008;

in conformità con quanto disposto nella materia del presente provvedimento dall'art. 21 della L.R. n. 3/2010, e s.m.i., e dalla DGR 4 ottobre 2019, n. 2-330;

determina

1) di autorizzare, per le ragioni evidenziate in premessa, l'utilizzo di un alloggio di edilizia sociale di proprietà della Città di Torino, sito in Collegno, Viale Partigiani 44, per la realizzazione di un progetto di accompagnamento sociale, di cui all'art. 21 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., da parte della Cooperativa Sociale San Donato;

2) di precisare che l'alloggio oggetto del presente provvedimento, rimanendo comunque parte del patrimonio di edilizia sociale, è soggetto alle disposizioni inerenti la gestione speciale di cui al D.P.R. n. 1036/72, come richiamate dall'art. 19, commi 5 e 6 della stessa L.R. n. 3/2010 e s.m.i..

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La Responsabile del Settore
Dott.ssa Anna Palazzi

Il Direttore
Dott. Gianfranco Bordone

PD